

Circolare n°100/C/2022: Sicurezza sul lavoro-“110 in sicurezza”-Vigilanza straordinaria in edilizia.

8 Marzo 2022

Informiamo le imprese aderenti che, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Nota n. 1231/2022 del 23 febbraio u.s., individua, quali destinatari degli interventi ispettivi, i cantieri edili che beneficiano di agevolazioni fiscali finalizzate al recupero o al restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti (bonus facciate), nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni o 110%).

Gli accertamenti devono assicurare verifiche continue e programmate su tutto il territorio nazionale nel corso dell'intero anno e devono essere indirizzati in particolare verso aziende neocostituite o riattivate a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali relativi all'edilizia, comunque denominati.

Gli obiettivi verranno selezionati - oltre che sulla base di fondate segnalazioni/richieste d'intervento - anche attraverso un'accurata attività di intelligence basata sulle informazioni ricavabili dalle notifiche preliminari e dalle sinergie in essere con le Casse Edili.

La vigilanza in oggetto proseguirà per tutto l'anno 2022 e vedrà anche la partecipazione dell'Arma dei Carabinieri.

L'Ispettorato rileva inoltre che, nella fase di prima attuazione della riforma normativa di cui al D.L. 146/2021, le irregolarità gravi in materia di salute e sicurezza (di cui all'Allegato 1 del D.Lgs. 81/2008) maggiormente riscontrate hanno interessato la mancata formazione e addestramento, la mancata elaborazione del DVR e del POS e la mancata protezione da caduta nel vuoto. Pertanto, nel corso delle verifiche, dovrà essere rivolta particolare attenzione a tali aspetti.

L'INL segnala altresì che particolare attenzione andrà posta anche all'uso dei ponteggi ricordando che, ai sensi dell'art. 131, comma 6, del D.Lgs. 81/2008, chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione ministeriale, rilasciata dal Ministero del Lavoro. Ne consegue che l'impiego di ponteggi privi di tale autorizzazione non è ammesso e la violazione di tale precetto è sanzionata penalmente.

Gli Uffici di Direzione dell'Associazione sono a completa disposizione per ogni eventuale delucidazione a riguardo.

[47833-inl1231.pdf](#) [Apri](#)

47833-Circolare n 100_C_2022.pdf [Apri](#)